

MIROSLAV PAHOR

**L'ACROSTICO NEL LIBRO DEGLI STATUTI
DI PIRANO DEL 1384**

Nella letteratura l'acrostico è di origine molto antica. Secondo Diogene di Alicarnasso, che gli diede anche il nome, esso era conosciuto già dai greci dell'età classica. Diogene Laertio che lo chiamava Παρραστιχίς = ἀκροστιχίς da (ἀκρος = estremo – στίχος = verso) afferma che fu usato per la prima volta da Epidarmo dell'isola di Coe. Lo stesso Diogene riferisce che veniva usato anche talvolta dagli oracoli per complicare ancora di più le risposte ai fedeli. Il più antico acrostico che si conosce si trova su un papiro greco-egiziano, risalente agli anni tra il 193 e il 190 prima della nostra era. Letto in senso verticale esso suona Εὐδόξου τέχνη cioè «arte di Eudosso». Eudosso di Cnido (408-355 p.e.n.) era ai suoi tempi un noto astronomo. Nell'età ellenista lo si trovava anche sui monumenti sepolcrali.¹ Nella letteratura romana venne usato da Plauto. In alcune sue opere le lettere iniziali dei singoli argomenti, lette verticalmente, danno il titolo della commedia. Secondo Cicerone invece a Roma il primo a usarlo fu Ennio in una poesia nella quale le prime lettere dei singoli versi, lette verticalmente, compongono la frase: «Q. Ennius fecit.» Più frequentemente l'acrostico venne usato dai poeti latini nei secoli della cosiddetta decadenza letteraria, quando si nota piuttosto un trastullarsi con i versi che vera poesia. Nella letteratura del primo cristianesimo troviamo l'acrostico alfabetico che è di origine orientale. In questo caso le singole strofe compongono l'alfabeto intero. Si tratta del cosiddetto acrostico o di strofe disposte in ordine alfabetico.

Nella letteratura medioevale i primi ad adottarlo furono i provenzali, cui seguirono i poeti francesi. In Italia usarono l'acrostico Dante di Majano e Giovanni Boccaccio, l'autore del Decamerone. Dai francesi ripresero l'acrostico anche gli inglesi e i tedeschi. In Germania esso fu usato per la prima volta da Gottfried di Strasburgo e poi da Rudolf von Ems.³

Esso fu conosciuto anche dall'antica letteratura macedone e serba. In Macedonia l'acrostico ebbe pure un nome locale cioè «krajegrane-sija». In Dalmazia fu usato soprattutto da due poeti rinascimentali Džore Držić (1461-1501) e Šišmundo Menčetić Vlahović (1457-1527).⁴ Tutti gli esempi citati si riferiscono alla letteratura.

Non conosco invece esempi riguardanti l'uso dell'acrostico nei documenti di giurisprudenza e nella letteratura scientifica di diritto o

nella legislazione anteriore al 1384, quando è riscontrabile per ben quattro volte nel libro degli statuti di Pirano,⁵ libro che fu considerato come la quarta redazione degli statuti della città nel XIV secolo.

L'oligarchia di Pirano, che già nel 1358 aveva garantito con gli statuti di allora un potere stabile e l'amministrazione della città e del comune di Pirano a quelle famiglie cittadine che all'inizio del secolo parteciparono alla cosiddetta Serrata del Maggior Consiglio, decise nel 1383 — in conformità alle leggi e costumi comunali in vigore dopo l'occupazione veneziana della città, ma anche ai decreti di tutti gli statuti cittadini dopo il 1307 — di revisionare e riformare i propri statuti.

Al tempo del podestà Luca Viadro e i giudici Marquardo Apollonio, Cristoforo de Mafeo, Pietro Foia e Almerigo Gojna, che governarono probabilmente nel primo trimestre del 1383, venne eletto nell'ambito del Consiglio Maggiore un «Consiglio dei sapienti», al quale fu affidata pienamente l'elaborazione di nuovi statuti. Precedentemente il «Consiglio dei sapienti» contava undici membri, ma poiché in quell'occasione la riforma degli statuti, che avrebbe dovuto sanzionare definitivamente il potere oligarchico, veniva considerata particolarmente importante, si fece un'eccezione e si elessero nel Consiglio 19 patrizi piranesi, che cito nell'ordine in cui sono nominati nello statuto. Essi furono: Nicolò Ca-vaça, Giovanni Venier, Giorgio Bano, Pietro de Asalono, Matteo Foia, Nicolò Gojna, Garofolo Vedorno, Domenico Colomban, Marquardo Petrogna, Nicolò Dapretto, Marco Caviano, Enrico Petrogna, nel testo nominato Barcaça, Giorgio de Mafeo, Giovanni de Masono, Giorgio, figlio di Ambrogio, Odorico de Themario, Valengo Apollonio, Gualtiero Tensio e Cristoforo Apollonio. È significativo che le famiglie Petrogna e Apollonio abbiano avuto nel Consiglio due membri e che nello stesso periodo un terzo Apollonio (Marquardo) sia stato membro del Consiglio dei giudici.

Ma questo si spiega da una parte considerando che si trattava di due famiglie che già allora erano numericamente le più forti in città, dall'altra parte anche col fatto che tutti i personaggi citati erano avvocati o notai. Tra i membri del «Consiglio dei sapienti» c'erano del resto almeno dieci avvocati e notai.⁶

Sappiamo anche che le famiglie Petrogna e Apollonio erano tra le più facoltose sia nella città che nel comune.

Nell'introduzione, scritta da questi signori, si dice che ormai da 25 anni nessuna correzione, nè aggiunta, abrogazione o annullamento poteva esser fatta negli statuti, leggi e prescrizioni della città di Pirano.⁷ I consiglieri non si preoccuparono di aver commesso con questa frase una notevole inesattezza, poiché nell'anno 1367 avevano aggiunto ben 51 supplementi allo statuto del 1358, che occorreva prendere in considerazione ed includere nei nuovi statuti.⁸ Questa era senza dubbio una grave violazione delle disposizioni degli antichi statuti, ma fu tacitamente ignorata. Procedura affatto nuova a Pirano.

Nell'introduzione si dice inoltre che occorre inserire nei nuovi statuti parecchie leggi regolari non ancora codificate o approvate in forma

pubblica, come pure altre leggi nuove e necessarie. D'altro canto i consiglieri ebbero l'incarico di abolire le «leggi inutili», di dichiararne alcune ed ignorarne altre. Il cosiddetto «Consiglio dei sapienti» aveva dunque parecchio lavoro. Per questo esso continuò a riunirsi per più di un anno. Ciò è dimostrato dalla frase «mutatis pluris manibus iudicum et pluribus sapientibus» usata elegantemente dai consiglieri come scusa per aver protratto il lavoro di alcuni mesi. «Manus iudicum», che nei documenti successivi venne detta anche «muda iudicum» durò a Pirano quattro mesi, il che significava che durante i lavori per i nuovi statuti si erano susseguiti almeno tre consigli di giudici. Ma poiché nel frattempo venne nominato anche il nuovo podestà, si può parlare di almeno quattro periodi di quattro mesi se non di più. Questo del resto avveniva anche durante le redazioni precedenti degli statuti, sebbene essi non fossero soggetti a dei cambiamenti così radicali come quelli che erano previsti per lo statuto suddetto.

Da una delle ultime frasi dell'introduzione veniamo a sapere che il lavoro consisteva in cambiamenti, aggiunte e *riordinamento* del libro degli statuti, ma anche nella ricerca di una forma *elegante* degli stessi. Anche questa frase ci lascia intuire quale sarà il rapporto degli autori del libro statutario nei confronti di quel complesso di leggi che veniva semplicemente nominato «statuta» o «liber statutorum». Per questo saltano agli occhi anche dei cambiamenti formali, che sono così ampi da richiedere precise indagini e chiarificazioni. Come s'era detto l'opera non poté esser completata sotto il governo del podestà Viadro, ma fu finita e promulgata dal podestà Giovanni Gabriel nel 1384.⁹

Per quanto riguarda l'argomento enunciato nel titolo si pone il problema che cosa il «Consiglio dei sapienti» abbia inteso con il termine *eleganza* e chi sia giunto a tale idea e proposta, poiché ciò doveva avere una ragione più profonda e anche un certo significato formale. All'eleganza fanno riferimento pure documenti piranesi successivi, soprattutto quelli che nel XVII secolo furono incisi in pietra.¹⁰ Per quanto riguarda gli stessi statuti possiamo dire quanto segue: tutti gli statuti piranesi dal 1274 fino al 1358 incluso, hanno all'inizio la parola «statuimus»-deliberiamo. Ciò è senz'altro semplice e concreto nel caso di ogni singola legge, ma certamente non è elegante, almeno per i gusti del «Consiglio dei sapienti» di allora. Per questa ragione bisogna trovare delle espressioni più belle, più compiute, meno rigide, ma soprattutto varie ed eleganti, capaci di esprimere quello che nelle redazioni precedenti era detto e presupposto dalla parola «statuimus», era necessario in particolare che le espressioni fossero tali da soddisfare i desideri e i fini del Consiglio o di quello tra i suoi membri che aveva espresso l'esigenza dell'eleganza. È evidente che le nuove espressioni ebbero origine per l'influenza di una sola persona, la quale aveva, come vedremo, dei fini ben determinati e del tutto personali.

Ci si potrebbe aspettare una diversa redazione del libro. Verso la metà del XIV secolo erano stati emendati nelle città costiere e in altri centri cittadini dell'Istria degli statuti, nei quali tutta la legislazione

esistente delle singole città era ordinata in quattro volumi in maniera logica. In essi veniva inserito generalmente in primo luogo l'ordinamento governativo-amministrativo con tutte le necessarie prescrizioni, riguardanti gli organi del potere e gli uffici amministrativi, con le limitazioni ecc. Di ciò fanno parte tutti i giuramenti degli impiegati e dei consiglieri. Nel secondo libro si trova generalmente la legislazione penale, nel terzo il diritto civile e nel quarto tutta l'altra legislazione, necessaria alla città tanto per i rapporti nell'ambito del comune, quanto per i rapporti con l'estero, che va considerato come tutto ciò che si estende al di là dei limiti comunali. Gli statuti piranesi del XIII e del XIV secolo erano invece divisi in dieci libri. Una tale disposizione esigeva una trattazione della materia più dettagliata. Proprio perciò ci si aspetterebbe che i consiglieri piranesi avessero deciso di seguire l'esempio delle altre città e avrebbero, per quanto riguarda questo aspetto, modificato del tutto il libro degli statuti. Ma ciò non fu. Il «Consiglio dei sapienti» si pronunciò a favore della distribuzione della materia in modo tradizionale, cioè piranese, e così codificò stabilmente l'antica usanza.

A parte la tradizione ci fu un'altra ragione per cui si decise di mantenere la vecchia distribuzione delle leggi in dieci libri. Il notaio che era l'effettivo formulatore e autore del testo — diciamo per il momento almeno dal punto di vista linguistico — aveva bisogno, come vedremo in seguito, della vecchia distribuzione per dimostrare alcune nuove possibilità che egli stesso aveva ideate oppure conosciute altrove. In primo luogo voleva dimostrare che l'eleganza (stilistica) era possibile, in secondo che la materia poteva esser distribuita in maniera logica e senza alcun danno, così come veniva richiesto dalla tradizione cittadina degli statuti. Il suo vero fine era naturalmente del tutto diverso.

La materia venne distribuita nel modo seguente. Il primo libro era tutto dedicato alle leggi governative, agli organi e all'amministrazione del comune. Qui egli incluse anche quelle leggi eccezionali del governo che precedentemente erano distribuite negli altri libri. Nel secondo libro egli raccolse tutto il diritto penale necessario in quel tempo alla città. Fin qui tutto dunque fu abbastanza in armonia con le altre città istriane. Le differenze si notano quando si passa al diritto civile. Ad esso sono dedicati il terzo e il quarto libro, in cui sono raccolte le leggi riguardanti la difesa della proprietà. Questo argomento viene esteso anche al quinto libro, soprattutto per quanto riguarda le norme nei confronti dei debiti, dei debitori, dei garanti e degli stranieri. Il sesto libro contiene tutte le prescrizioni sull'acquisto e sulla vendita, sull'acquisto rinnovato o sul riscatto dei poderi venduti. Nel settimo libro abbiamo le norme sull'eredità, la tutela degli orfani e della loro proprietà. L'ottavo libro è dedicato ai fitti, ai feudi e agli aspetti particolari del commercio di carne, pane, vino, olio e frutta. Nel nono libro sono raccolte le regole riguardanti le proprietà dei contadini del Carso di Salvore, sui vigneti, saline e frantoi. Il decimo libro espone la legislazione sulla pesca, sulle zone di pesca ovvero le riserve, sul servizio di sorveglianza e di tutela all'interno e all'esterno della città, soprattutto nei vigneti. In esso si

trovano anche le prescrizioni sul divieto di prestare armi agli stranieri. Quelle leggi che non fanno parte della suddetta classificazione l'autore degli statuti le inserì là dove ne aveva bisogno per i suoi ben definiti fini o necessità. Tuttavia egli lo fece in modo da conservare pur sempre una classificazione logica. Avvertiamo a dir il vero la mancanza della legislazione sulle arti e sugli artigiani, ma essa venne abolita con lo statuto del 1307, immediatamente dopo la Serrata del Maggior Consiglio.¹¹ La forma verbale «statuimus» venne per la sua monotonia sostituita dal «Consiglio dei sapienti» nel 1384 con ben 36 verbi in forma imperativa che avrebbero dovuto supplire alla vecchia e noiosa formula. Così troviamo per la prima volta nella legislazione piranese imperativi come «mandamus», «ordinamus», «decernimus», «firmamus», «affirmamus», «providimus», «volumus», «nolumus», «prohibemus», «disposuimus», «declaramus», «constituimus», «censimus providendum», «iubemus» e simili. Oltre a questi il «Consiglio dei sapienti» ovvero colui che elaborò linguisticamente il testo, usò anche altri verbi, come ad esempio: «adimus», «habeat libertatem eligi», «eligantur» e simili. In che modo egli usò queste forme verbali ce lo fanno vedere gli stessi libri degli statuti. Meglio di così, a dir il vero, egli non avrebbe potuto evitare la monotonia.

Nel primo libro (introduzione inclusa) egli usò come parole iniziali i seguenti vocaboli: Gratia, Recte, Addimus, Constituimus, Iubemus, Ad constituendum, Similiter, Ad hoc, Nolumus, Constituimus, Teneatur, Iurare, Solemniter, Providimus, Item, Ratificantes, Iurare, Teneatur, Volumus, Simili, Ad eligendum, Supra, Singula, Item, Teneatur, Privatus, Recte, Iuste, Constantes, In introitu, Precones. Le iniziali unite di queste parole formano la frase: GRATIA SANCTI SPIRITVS ASSIT PRICIP. Poiché l'ultima parola è soltanto l'abbreviazione di «principio» la traduzione è chiara: La grazia dello Spirito Santo sia presente all'inizio. Si tratta di una perfetta invocazione in stile medioevale, scritta nella forma dell'acrostico.¹² Ma l'autore dello statuto desiderava solo ciò? Da come egli continua a scrivere i libri successivi è evidente che era suo intento modellare gli statuti tanto dal punto di vista linguistico che da quello artistico. Nel secondo libro egli usò un'unica forma verbale. Nella prima legge adoperò il verbo «ordinamus». (Blasfematores, transgressores mandatorum nostrorum invadentes et opprimentes eorum quosvis in hoc secundo libro curantes, «o r d i n a m u s» etc.). In tutte le altre leggi e prescrizioni di questo libro egli sostituì il verbo con l'avverbio «item». Per esempio: «Item quod nullus civis vel habitator Pirani vel forensis audeat» etc., oppure «Item si quis virginem vel maritatam vel iam corruptam mulierem violaverit» e simili.¹³ In tutte le leggi del terzo libro usò il verbo «mandamus» con il quale, ad eccezione del primo capitolo, egli iniziò la prima frase: Mandamus quod - ordiniamo che... ecc.¹⁴ Egli concepì il quarto libro in modo da iniziare le leggi all'antica con la forma verbale statuere cioè «statuimus», con la quale voleva dimostrare di saper anche rispettare la tradizione.

Nel quinto libro questo ordine viene a mancare. Per 42 leggi egli usò ben 30 parole differenti senza un ordine preciso. Le diverse iniziali

sono 12. Lo stesso vale per il decimo libro che è nella sua struttura linguistica assai simile al quinto. Con ciò egli volle dimostrare che era possibile scrivere anche senza fini reconditi.

Fini reconditi aveva invece nel sesto, settimo, ottavo e nono libro. Il sesto libro comprende 32 leggi che iniziano con le seguenti parole: Modus, Ad utilitatem, Recuperationes, Cupientes, Vt venditiones, Statuere, Cessantes, Advertentes, Vtiliter, Intendentes, Addere, Ne in quantitate, Ordinem, Studentes, Complere, Rectas, Iuste, Publice, Sine dubio, Iuvat, Terminare, Hec, Omnimodo, Convenienter, Stabiliter, Temere, Ad comune, Terretoria, Vestigia, Terminate, Vere, Mandamus, Seguendo lo stesso processo che abbiamo usato nel primo libro, otteniamo la seguente frase: MARCVS CAVIANO SCRIPSIT HOC STATVTVM. Quindi: Marco Caviano scrisse questo statuto. Non occorre sottolineare che si tratta dello stesso Marco Caviano che abbiamo già incontrato nell'introduzione al libro degli statuti tra i membri del «Consiglio dei sapienti». Era lui dunque quel membro del Consiglio che s'era impegnato a formulare gli statuti in forma *elegante*. Nel suo sforzo Caviano fu il più sapiente del «Consiglio dei sapienti» e riuscì così a tramandare ai posteri il proprio nome come effettivo autore degli statuti del 1384.

Egli formulò il settimo libro in maniera tale da offrire con le iniziali delle singole leggi l'intero alfabeto latino da A a V. Poiché usò la lettera V come U e poiché invece della Z usò nel testo C, si tratta di tutto l'alfabeto a lui necessario, di un completo acrostico alfabetico. Gli rimasero tre leggi per le quali usò le lettere A(addimus), I(iuris), C(carere). Bisogna riconoscere che formulò anche il settimo libro in maniera davvero magistrale.¹⁶

Tutto ciò gli costò un notevole sforzo, poiché dovette formulare le frasi iniziali in modo tale da ottenere, nonostante la prevista finalità dello statuto e senza alcun danno per la legge stessa, la parola necessaria ovvero una lettera iniziale ben determinata, ma di ciò parleremo più tardi.

I libri ottavo e nono insieme ci offrono un altro acrostico. Per ottenerlo l'autore usò all'inizio delle leggi dell'ottavo libro le seguenti parole: Gubernationibus, Eque, Reformamus, Inventoribus, Volumus, Statuimus, Bona, Admonemus, Nove, Ordinamus, Providimus, Etiam, Terminamus, Ratificamus, Volumus, Sine dubio, De firmo, Et ordinamus, Similiter, Ad comodum, Late prohibemus, Omnino, Nolumus, Obviantes, Etiam, Gesta, Ordinamus, Ratificamus, Gradientes, Item, Volumus, Statuimus. Dunque 32 lettere iniziali, nella scelta delle quali ebbe parecchia fortuna. Le parole iniziali del nono libro sono invece le seguenti: De novo, Et ordinamus, Mandamus, Addimus, Firmamus, Etiam, Ordinamus, Convenienter, Ad hoc ut, Providimus, Item, Terminamus, Ad utilitatem, Similiter, Tabellionibus, Admonemus, Terminamus, Veraciter, Terminamus, Addimus, Recte, Item, Ordinamus, Rursus, Volumus, Mandamus. Anche qui la fortuna non lo abbandonò, poiché ebbe la possibilità di usare i verbi. Come appare dall'intero scritto le iniziali citate danno la frase seguente: GERIVS BANO, PETRVS DE SALONO, EGORGIVS

DE MAFEO, CAPITA STATVTARIORVM. Giorgio Bano, Pietro de Salono e Giorgio de Mafeo iniziali degli statuti.¹⁷ Caviano abbreviò qui il nome del Bano, invece di Georgius usò la forma più breve Gerius, che si trova ancor oggi nel dialetto piranese. Allo stesso modo egli abbreviò il seguente cognome. Invece di Asalono egli scrisse Salono. Poiché nelle altre fonti troviamo il cognome sia nella forma completa che in quella abbreviata, è chiaro che egli volle facilitarci il compito in questo modo. Commise invece un errore nel caso del terzo nome. Invece di usare correttamente Georgius egli scrisse Egorgius, ciò dimostra che nella trascrizione aveva ommesso una legge e essendosi accorto subito dell'errore, l'aveva aggiunta a quella già copiata. Se raffrontiamo i tre nomi con l'elenco dei membri del «Consiglio dei sapienti», nell'introduzione constatiamo che si tratta di tre membri del Consiglio stesso, cioè di Biorgio Bano, Pietro di Asalono, e Giorgio de Mafeo. Tutti e tre sono citati anche in altri documenti dell'epoca.

Le parole «capita statutariorum» le ho tradotte in maniera del tutto arbitraria e contro ogni regola linguistica con «iniziali degli statuti». Ciò significherebbe che Caviano, che aveva — diciamo così per il momento — addebitato ai «collaboratori» le iniziali degli statuti, aveva affermato che Bano, de Salono e de Mafeo avevano elaborato tali iniziali.

Non voglio tuttavia difendere la mia traduzione arbitraria, senza tentare un'altra possibile spiegazione. La parola «statutarium» indica nel latino medioevale un impiegato o un funzionario, incaricato di far rispettare le leggi comunali ovvero municipali.¹⁸ Nel nostro caso dovremmo dunque parlare dei «capi» o delle persone più importanti del «Consiglio dei sapienti» oppure degli «statutari». Ciò significherebbe che i citati Bano, de Salono e de Mafeo erano — per dirlo in maniera moderna — presidenti o attori principali del Consiglio incaricato a compilare gli statuti. Ma a parte il fatto che tra il significato lessicale della parola «statutarius» e la funzione effettiva degli statutari a Pirano esiste una certa contraddizione, (poiché i nostri statutari sono i *proponitori* degli statuti che devono essere *dichiarati* e *ratificati* dal podestà con il permesso del Gran consiglio, ma anche *proponitori* — in nessun caso però esecutori o controllori — delle nuove leggi nel periodo venticinquennale tra i due statuti), lo stesso elenco dei membri del Consiglio dei sapienti ci dice che essi non erano personalità di spicco in questo organo. Il vero potere cittadino passava sempre più in mano delle famiglie forti numericamente ed economicamente, quali erano gli Apollonio, Petrogna, Dapretto, Vidali e in questo periodo ancora Gojna, Colomban, Foia, Petener ed altre. Queste non avrebbero mai permesso che la politica e l'economia fossero condizionate da famiglie «dal sangue debole», cioè da famiglie poco numerose come erano le tre citate. L'espressione «di sangue debole» si presenta in verità appena nel XVII e nel XVIII secolo.¹⁹ Una certa differenziazione nell'ambito della nobiltà cittadina comincia a manifestarsi già nella seconda metà del XIV se-

colo. Ma non si tratta soltanto della debolezza numerica dei membri delle famiglie.

Una delle cause per cui le famiglie più forti non potevano permettere alle più deboli di interferire in alcun modo nella politica era anche economica. Se esaminiamo il libro di Gestrin sulla vita marittima a Pirano nel medioevo, vediamo che si presentavano come famiglie di potenti armatori le seguenti: Foia, Endrigo (che in questo periodo era ancora nobile), Petrogna, Petener e Apollonio. Come famiglie di armatori di media importanza vengono citati i Gojna, Bonifacio (per la quale vale ciò che è stato detto per la famiglia Endrigo), Caviano e Vedorno.^{19a} Delle famiglie Bano, de Asalono e de Mafeo non si parla. La famiglia Bano è citata nell'opera di Gestrin solo come una famiglia nobile, quale effettivamente fu. La famiglia de Asalono è citata nelle fonti conosciute tra quelle che non facevano parte degli armatori. Per quanto riguarda la famiglia de Mafeo bisogna sottolineare che tra i suoi membri adulti viene nominato in questo periodo solo Giorgio, che si trova anche nello statuto. Altrove egli viene presentato come arbitro (1387),²⁰ il che significa che era un giurista. Secondo questa spiegazione i «capita statutariorum» cioè «capi degli statuarii» sarebbero dei personaggi di scarsissimo peso economico. Con essi sedevano nel consiglio Matteo Foia, Nicolò Gojna, Valengo e Cristoforo Apollonio, Enrico e Marquardo Petrogna che rappresentavano nel settore armatoriale ed in altri settori economici le famiglie di punta della nobiltà piranese. È chiaro perciò che il Consiglio dei sapienti avrebbe scelto i cosiddetti «capita statutariorum» nel senso di «capi degli statuarii» tra costoro, anche perché in questo caso si trattava della definitiva affermazione legale dell'oligarchia, che era stata raggiunta proprio grazie alle famiglie numerose e facoltose. Per questa ragione nel nostro caso è assolutamente impossibile intendere le parole «capita statutariorum» come «dirigenti o capi degli statuarii».

Tale interpretazione viene resa impossibile anche dallo stesso Caviano. Di lui sappiamo che si presenta come armatore già nel 1342. Sempre come armatore viene nominato nel 1370.²¹ Come impiegato comunale è citato qua e là durante tutto il periodo preso in esame. Come giurista egli si distinse soprattutto in occasione della formulazione degli statuti negli anni 1383 e 1384. Suo figlio Benedetto aveva tra l'altro un terreno nel quartiere di Porta Misana, suo nipote Giovanni appare invece due anni dopo la codificazione del nuovo statuto tra gli affittuari di navi. Di altri Caviano non c'è traccia negli anni del nuovo statuto. Possiamo dunque parlare di una famiglia piuttosto benestante che però appartiene a quelle «di sangue debole». Nel periodo della redazione del nuovo statuto Marco Caviano era un uomo maturo tra i 60 e i 70 anni, armatore e giurista, che tuttavia non poteva essere del tutto soddisfatto della condizione della sua famiglia. Questa è probabilmente una delle cause che lo spinsero ad immortalarsi nell'acrostico da lui intrecciato negli statuti.

Poiché nell'introduzione si parla «dell'eleganza degli statuti», pos-

siamo constatare che il libro degli statuti del 1384 è per quanto riguarda la stesura il codice formalmente «più elegante» del secolo XIV nell'archivio piranese. Parlo «dell'esecuzione» e intendo con ciò l'insieme, cioè tanto la veste esteriore che la lingua. Caviano si sforzò senz'altro di redigere il testo in maniera «elegante». Ciò è vero, e ce lo dimostrano alcune espressioni tipiche, le quali senz'altro ricordano il latino del primo Rinascimento. Non possiamo però affermare che il suo testo fosse formulato in maniera del tutto esatta e senza pecche stilistiche, come esigerebbe l'elaborazione di un atto così importante quale lo statuto cittadino ossia comunale nella sua stesura definitiva. Lo sforzo di Caviano di raggiungere la perfezione lo portò a risultati opposti, se tendeva all'assoluta purezza linguistica e stilistica. Se paragoniamo il suo statuto con quello del 1307 oppure con quello del 1332, che è per quanto riguarda la lingua il più semplice e comprensibile, vediamo che il suo impegno nel ricercare l'eleganza compromette spesso la comprensione del testo. Inoltre egli usa delle costruzioni dal punto di vista grammaticale e linguistico veramente orribili, per niente migliori delle annotazioni sparse dei notai nei contemporanei libri vicedominali, per le quali bisogna avere una notevole fantasia se si vuole afferrarne il senso. È vero che Caviano cercò di stare al passo con la stilistica del primo Rinascimento, ma senza quella profonda conoscenza linguistica, caratteristica delle grandi personalità del tempo. È vero anche che egli cercò di dare il meglio di sé, tuttavia l'uso frequente di frasi tipiche del dialetto veneziano o meglio tradotte nel latino dialettale veneziano, e l'uso ancor più frequente di espressioni piranesi incomprensibili allo straniero, ci dicono che le sue conoscenze linguistiche erano piuttosto limitate. Non possiamo d'altra parte contestargli un alto livello di preparazione nelle scienze giuridiche. Nel «Consiglio dei sapienti» egli veniva però considerato un esperto, tanto nel diritto che nella lingua. Così non gli fu difficile imporre le espressioni da lui proposte. Per ottenere una forma elegante — e con ciò dobbiamo intendere solo la forma esteriore — egli scelse degli aiutanti che trovò nello stesso «Consiglio dei sapienti». Non è da escludere che il notaio Giorgio de Mafeo lo aiutò in qualche punto in alcune formulazioni complesse e forse possiamo attribuire qualcosa di simile anche agli altri due. Pare tuttavia che Caviano non abbia avuto bisogno di tale aiuto. Per quanto la sua scrittura fosse per le condizioni piranesi di allora addirittura ideale (non può tuttavia competere con scritture contemporanee in altre città, per esempio a Trieste o a Venezia), egli non era molto abile per quanto riguarda le iniziali, ed è evidente che esse non appartengono alla sua mano. Al contrario, un attento esame di tutte le iniziali delle singole leggi, rivela l'intervento di tre mani. La prima è molto esperta — soprattutto se pensiamo alle capacità artistiche della Pirano di allora — e sembra senz'altro la mano di un disegnatore. La seconda è meno esperta, ma pur sempre rivela capacità artistiche notevoli, certo era la mano di un pittore. Infine c'è una terza mano. Si trattava probabilmente di un doratore quasi del tutto inesperto, poiché la doratura è realizzata in modo imperfetto. Il la-

voro venne sviluppato quindi in fasi successive e così anche Caviano lo presentò. Possiamo dunque dire che Giorgio Bano fu il disegnatore, Pietro de Salono ossia Asalono il pittore e Giorgio de Mafeo il doratore. L'analisi artistica delle lettere ci dimostra che Giorgio Bano non permetteva agli altri due di sviluppare appieno le proprie capacità artistiche, poiché con un disegno troppo ricco li limitava tanto nello spazio quanto nella scelta libera del motivo. Tuttavia le lettere sono eccellenti per le condizioni istriane. Ciò ci dice che Caviano non voleva immortalare solo il proprio nome. Al contrario, gli autori delle iniziali vennero trattati alla pari e ad essi venne riconosciuto ogni merito per il loro lavoro artistico. Da ciò vediamo che Caviano non cercò dei consiglieri di giurisprudenza; di questi ne aveva a iosa già nel Consiglio dei sapienti. Egli cercò e trovò degli stilisti che a modo loro contribuirono all'eleganza «esteriore» degli statuti, come è sottolineato già nell'introduzione. Per questo non è affatto strano che abbia consacrato ad essi — come a se stesso — un acrostico, dimostrando loro piena riconoscenza per la realizzazione dei cosiddetti «capita statutariorum» nel significato di «iniziali degli statuti». Considerando ciò che si è già detto, non ci deve meravigliare l'uso del termine sbagliato. In Pirano omnia perspicua sunt. Per raggiungere tutto ciò Caviano dovette ricorrere a vere acrobazie mentali. Dato che trovava raramente il verbo adatto per iniziare le frasi in armonia con la tradizione, poneva generalmente al primo posto le frasi subordinate, per passare poi al periodo principale. Per esempio: *Quelibet nefanda prohibentes mandamus* ecc. Tuttavia questo esempio è abbastanza facile. Talvolta — non molto di rado — usò soluzioni molto più difficili e complicate: *«Iustas dillationes in iure comparentibus tribuentes volumus* ecc., oppure *«Solvere expensas qui earum causa fuerit dignum noscitur quare providimus* ecc. In alcuni casi l'inizio è ancor più complicato. Per esempio: *«In differentiis rerum immobilium qualiter testes examinari debeant declarantes, ordinamus* ecc., oppure: *«Caritati vel naturali descendentium nostrorum subventioni publice indulgentes, firmamus*» e simili. Tali acrobazie non erano sempre necessarie. In alcuni casi gli bastava mettere dinanzi al verbo principale qualche avverbio o aggettivo, qua e là poteva usare uno dei 36 imperativi prima menzionati. Tuttavia per la maggior parte delle leggi gli dovette costare una notevole fatica ottenere la lettera voluta. Che il suo sforzo fosse ricompensato è dimostrato da tutto quello che raggiunse. Se parliamo dell'eleganza dell'insieme, possiamo senz'altro affermare che tra tutti gli statuti piranesi quello di Caviano ha questa caratteristica, tanto per quel che riguarda la grafia che l'intero progetto.

Se parliamo del suo fine nascosto, dobbiamo soffermarci a meditare sui desideri che poteva avere un uomo ambizioso del suo tempo. Desiderio di denaro? Probabilmente no, poiché egli avrebbe potuto compiere un lavoro più semplice in un lasso di tempo più breve e per la stessa ricompensa, poiché si veniva pagati secondo ben determinate tariffe statutarie. La complessità del lavoro richiese da lui solo un maggior impiego di tempo. Le norme statutarie non erano così magnanime

da permettere che uno si arricchisse con la trascrizione di due codici uguali contenenti nel complesso 228 fogli. Desiderio di un successo immediato? Probabilmente pure no, poiché capì che la sua famiglia non poteva competere per importanza e numero di membri con famiglie come quelle degli Apollonio, Petrogna, Vidali ed altre. Queste avrebbero potuto ben presto ignorarlo e sopraffarlo, il che significa che egli sarebbe potuto rimanere senza il suo lavoro comunale. E di ciò era probabilmente cosciente. È interessante che egli abbia scelto come collaboratori membri delle famiglie meno importanti, tali da essere condannate per la loro esiguità numerica all'estinzione. A questo lavoro poteva dunque spingerlo solo il desiderio di gloria, d'immortalità, l'auspicio che la sua opera sarebbe stata un giorno scoperta e valutata come meritava. Il desiderio di gloria e d'immortalità non era allora affatto raro. Lo avevano i condottieri delle truppe piranesi che in quel periodo combattevano per gli interessi veneziani e non propri contro Trieste, contro Aquileia e allo stesso tempo contro gli avversari di Venezia all'interno dell'Istria. Lo stesso desiderio lo troviamo in poeti e scrittori. Caviano non fu né soldato né poeta, ma giurista e notaio, e come tale poteva assicurarsi la gloria con l'unico arnese che sapeva usare, cioè la penna come i poeti, e con l'unica armata che conosceva bene, cioè la legislazione. Che in questo egli abbia avuto successo, abbiamo potuto constatarlo da quanto s'è detto. L'errore nel caso di Giorgio Mafeo non è così grave da non permettere di riconoscere nel nome di Egorgio quello di Georgio ovvero il terzo autore delle iniziali.

Se parliamo ancora delle lettere che Caviano nell'acrostico nominò «capita statutariorum» e dei loro autori, possiamo dire che da un punto di vista artistico esse non sono all'altezza degli statuti triestini della metà del XIV secolo, in cui l'artista rappresentò tra l'altro tutte le arti e i mestieri dell'epoca, che esse però non ripetono motivi già noti e sono per questo realizzate in maniera originale — cosa che bisogna riconoscere ai disegnatori di Pirano —. Queste iniziali sono in genere delle creazioni artistiche in miniatura che si osservano con piacere.

Gli statuti di Pirano del XIV secolo furono tutti scritti in due originali. Nel nostro caso sarebbe interessante paragonare la realizzazione dell'uno con quella dell'altro. Purtroppo il secondo originale non ci è pervenuto. Probabilmente andò perduto da qualche parte a Venezia verso la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, quando il governo richiese dei documenti per risolvere le dispute della nobiltà piranese contro il popolo. Tuttavia, dopo aver scoperto gli acrostici, dobbiamo porgerci la seguente domanda: il Maggior Consiglio del 1384 era al corrente dell'impresa di Caviano? Lo sapeva almeno il «Consiglio dei sapienti?» Per il momento non abbiamo alcun elemento che ci permetta di rispondere in maniera affermativa. Possiamo solo dire che Apollonio, che copiò questo statuto nel 1542, non se ne accorse. Gli errori nella trascrizione delle iniziali ci dimostrano chiaramente che la notizia sugli acrostici non lo aveva raggiunto. Anche Nicolò Petronio Caldana che nel 1606 tradusse gli statuti in italiano e fece stampare il testo latino e la tradu-

zione italiana, non ne ebbe sentore. Gli sbagli nella lettura delle iniziali, in parte ripresi da Apollonio o da qualche altro testo sconosciuto, e altri errori nella trascrizione dell'incomprensibile testo, ci dimostrano che egli non cercò di approfondire l'originale. Egli leggeva pertanto *Volumus* lì dove avrebbe dovuto leggere *Nolumus*. Leggendo il suo testo troviamo parecchi tali e simili errori. Dunque nemmeno la famiglia di Petronio Caldana conservò il ricordo degli acrostici. Da questo possiamo dedurre che Caviano, al quale bisogna riconoscere che fu «*spiritus agens*» del nuovo codice statutario, nascose i propri desideri e fini tanto al Consiglio Maggiore quanto al «Consiglio dei sapienti». Probabilmente neppure i suoi collaboratori più stretti, che realizzarono le iniziali, seppero di esser stati immortalati nell'acrostico. Ciò significa che gli acrostici nel libro degli statuti di Caviano furono un suo segreto esclusivo. Ma lo fece senz'altro nella speranza che qualcuno un giorno avrebbe risolto il mistero.

Sembra strano che questi acrostici nel libro degli statuti di Caviano, non siano stati scoperti da storici quali Kandler o Morteani. Forse ciò è giustificato per Morteani, il quale si occupò della storia della città solo occasionalmente, mentre non lo è per il sistematico Kandler. Ancora maggior meraviglia suscita il fatto che questo mistero non sia stato scoperto da uno spirito così acuto e da un osservatore così attento quale fu Camillo de Franceschi, che dedicò buona parte della propria vita allo studio degli statuti della città di Pirano. Attilio Tamaro e Antonio Alisi che studiarono l'arte di Pirano non trovarono neppure una parola a proposito delle iniziali e della forma dello statuto di Caviano. Lo stesso vale per gli altri studiosi austriaci e italiani che studiarono la storia di Pirano. Eppure l'opera nel suo insieme esige d'essere esaminata con particolare attenzione.

Concludendo possiamo dire quanto segue: È vero che il notaio e giurista Marco Caviano lavorò con un intento recondito, egoistico e forse anche egocentrico. È vero che la completa realizzazione formale dello statuto testimonia che trovò una soddisfazione personale sia nella elaborazione linguistica del testo sia per quel che riguarda i suoi fini reconditi. Trascrivendo il testo della prima redazione egli non fece tanti errori quanti ne fecero i copisti degli statuti del 1307, 1332 e 1358. Quindi anche in ciò lo statuto si presenta più completo di tutti quelli anteriori. Per tutto quello che si è detto l'opera di Caviano acquista di valore. Infatti con le sue particolarità e con il suo segreto, che è stato scoperto, esso rappresenta non solo un libro di statuti e di noiose prescrizioni, ma anche da un punto formale e figurativo, un capolavoro, quale raramente incontriamo.

NOTE:

- 1 Enciclopedia Italiana Treccani, Milano 1929, vol. I, p. 445.
- 2 *Ibidem*.
- 3 Der grosse Brockhaus, Leipzig 1928. Sotto Akrostihon.
- 4 Enciklopedija leksikografskog zavoda (Enciclopedia del centro lessicografico), Zagreb 1956, vol. I, p. 51.
- 5 Statuta comunitatis Pirani 1384. Archivio di Pirano sotto Statuti.
- 6 *Ibidem* fo. 1.
- 7 *Ibidem*, fo. 1.
- 8 Additiones in statuta 1367. AP sotto Statuti M1.
- 9 Confronta nota 6.
- 10 Cfr. B. KOVIČ - M. PAHOR, *O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu* (Sullo sviluppo storico ed architettonico della piazza di Tartini a Pirano), *Kronika VIII/1*, 1960, p. 21. Si tratta di un'iscrizione sulla porta del *fontego*, restaurato nel 1638. Qui si parla della forma più elegante, acquistata dalla porta dopo il restauro. Qualcosa di simile vale per la porta di San Giorgio che conduceva dal porto nella città, quest'ultima fu restaurata nel 1660. Anch'essa ebbe una forma *più elegante*.
- 11 Statuta comunitatis Pirani, AP, sotto Statuta M1. Qui non si trovano più le leggi sugli artigiani che gli statuti del 1274 senz'altro contenevano.
- 12 Come nella nota 6. fo. 2-29.
- 13 Come nella nota 6, fo. 30-34.
- 14 *Ibidem* fo. 34'-40'.
- 15 *Ibidem* fo. 60'-74'.
- 16 *Ibidem* fo. 74-90'.
- 17 *Ibidem* fo. 90'-107'.
- 18 J. F. NIERMEYER, *Medie latinitatis lexikon minus*, Leiden 1976. p. 990.
- 19 Cfr. M. PAHOR, *Socialni boji v občini Piran od XV. do XVIII. Stoletja* (Lotte sociali nel comune di Pirano dal XV al XVIII secolo), Ljubljana 1972, p. 186.
- 19a F. GESTRIN, *Pomorstvo srednjeveškega Pirana* (La mariniera di Pirano nel medioevo), Ljubljana 1978, p. 29 e passim.
- 20 *Ibidem*. In altre opere di Gestrin che parlano di Pirano e del Litorale sloveno le indicazioni sono meno precise, ma tuttavia molto simili.
- 21 *Ibidem*.